

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto 30 ottobre 2019 che stabilisce che le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al predetto decreto ministeriale 30 ottobre 2019 sono rese disponibili tramite l'apertura di due sportelli agevolativi;

VISTO, inoltre, l'articolo 8, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che prevede che, con successivi provvedimenti a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono definite le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni, nonché sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di investimento e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero;

CONSIDERATO che il medesimo decreto ministeriale 30 ottobre 2019 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia quale soggetto gestore del fondo rotativo costituito in forma di strumento finanziario per la concessione del finanziamento agevolato, nonché quale soggetto responsabile della fase di erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 13 e 14, relativi agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con



decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018 e da ultimo, con decisione C(2020) 1093 del 20 febbraio 2020;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni del suddetto Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del 27 ottobre 2015 e, da ultimo, modificati ed approvati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 25 settembre 2018;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON "Imprese e competitività", pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia;
- b) "comunicazione n. 14/2008": la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);



- c) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;
- *d)* "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- e) "conto corrente vincolato": contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
- *f)* "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297;
- g) "liberi professionisti": coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - h) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- *i)* "*PMI*": le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e dall'allegato 1 del *Regolamento GBER*;
- *j)* "rete": rete d'impresa, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche, la quale, risultando essere in possesso delle caratteristiche individuate all'articolo 4, comma 3, del decreto, agisce in veste di mandatario dei soggetti, fino ad un massimo di sei co-proponenti, che realizzano programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo. A tal fine, la rete d'impresa mantiene tutti i rapporti con il *Ministero*, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al decreto e al presente provvedimento;
- k) "soggetto proponente": PMI o libero professionista ovvero rete che presenta domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi del decreto;
- l) "soggetto richiedente": il soggetto che richiede le agevolazioni di cui al decreto conseguentemente alla presentazione di una domanda di accesso alle agevolazioni; nel caso in cui il programma di investimento sia presentato autonomamente è una PMI ovvero un libero professionista, nel caso in cui il programma di investimento sia presentato da una rete, sono i soggetti, fino ad un massimo di sei co-proponenti, che aderiscono alla medesima rete;
- m) "soggetto beneficiario": soggetto richiedente cui sono concesse le agevolazioni di cui al decreto;



- n) "PON": il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018 e, da ultimo, con decisione C(2020) 1093 del 20 febbraio 2020;
- o) "RNA": il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione, in data 28 luglio 2017, del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento;
- p) "procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it);
- q) "rating di legalità": certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57 e dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 maggio 2018, n. 27165;
- r) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- s) "regolamento (UE) 1303/2013": il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- t) "unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal decreto, l'unità produttiva oggetto del programma di investimento si intende nella disponibilità del soggetto richiedente ovvero del soggetto beneficiario:
 - *i.* nel caso di *PMI*, qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;



ii. nel caso di *liberi professionisti*, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto, le modalità e i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto nonché gli elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.
- 2. Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sul secondo sportello agevolativo previsto nell'ambito dell'intervento di cui al decreto, il cui termine di apertura, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto, non può essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento.

Art. 3.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

- 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi di cui all'articolo 3, comma 2, del *decreto*, i *soggetti proponenti* possono presentare la domanda esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal **30 luglio 2020**, secondo le modalità indicate al presente articolo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del *decreto*, ciascun *soggetto proponente* può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'ambito dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni da parte di una *rete* preclude ai soggetti richiedenti individuati nella medesima istanza di presentare domanda in forma autonoma;
- 3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il *soggetto proponente* è tenuto a presentare la seguente documentazione:
- *a)* domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 per le PMI e liberi professionisti ovvero all'allegato 2 per le reti;
 - b) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;



- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto richiedente, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o dell'eventuale delegato, e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La dichiarazione attesta, inoltre, che le spese connesse al programma di investimento sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria;
- d) le dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it), in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) nel caso in cui il *soggetto richiedente* sia associato o collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it);
- f) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine, i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 5, comma 6, lettere d) ed e), del decreto. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni concorrono, qualora ritenuti adeguati dal Ministero nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza, alla definizione del punteggio inerente l'indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), punto ii.
- 4. La documentazione di cui al comma 3, lettere da *b*), a *f*), viene trasmessa, nel caso di domande di accesso alle agevolazioni presentate dalla *rete* ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del *decreto*, da tutti i soggetti co-proponenti che realizzano i programmi di investimento, unitamente alla dichiarazione da rilasciare sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5, relativa al possesso, da parte degli stessi co-proponenti, dei requisiti di accesso previsti dal *decreto*, nonché alla indicazione delle caratteristiche del singolo programma di investimento da agevolare.
 - 5. L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:
- a) prevede l'identificazione e l'autenticazione del soggetto proponente tramite la Carta nazionale dei servizi;
- b) è riservato al rappresentante legale della *PMI* o della *rete* dotata di soggettività giuridica, come risultante dal relativo certificato camerale, ovvero al *libero professionista*. Tali soggetti, previo accesso alla procedura informatica tramite la *Carta nazionale dei servizi*, possono



conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

- 6. Per le *reti* non dotate di soggettività giuridica ovvero per le *PMI* non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo all'Organo comune della *rete*, ovvero al legale rappresentante della *PMI*. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 14 luglio 2020, una specifica richiesta alla PEC nuovobando.macchinarinnovativi@pec.mise.gov.it, riportante nell'oggetto "Nuovo bando Macchinari Innovativi richiesta accreditamento alla procedura informatica", corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione dello stesso *soggetto proponente*, del suo rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al comma 9, lettere *a*), e *b*) per la compilazione e l'invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente l'istanza.
- 7. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti indicati dalla *procedura informatica*, pena l'improcedibilità della stessa. In particolare, nel caso di domande di accesso alle agevolazioni presentate dalla *rete* ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del *decreto*, gli allegati previsti al comma 3, lettere da *b*) a *g*), e al comma 4, devono essere firmati digitalmente da ciascun soggetto co-proponente.
- 8. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. Nel caso di *PMI*, ovvero di *reti* dotate di soggettività giuridica, è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
- 9. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020. In tale fase, il *soggetto proponente* può svolgere le seguenti attività:
 - 1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
- 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- 3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal *soggetto proponente* e apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;
- b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020. In tale fase, sono previste le seguenti attività:



- 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica;
- 2) inserimento, da parte del *soggetto proponente*, ai fini del formale invio della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera *a*), numero 4);
- 3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della *procedura informatica*.
- 10. Il *soggetto proponente*, pena l'inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente *decreto* e indicato dalla *procedura informatica*.
- 11. Nel caso di *PMI* residente nel territorio italiano ovvero di *rete* dotata di soggettività giuridica, in fase di compilazione della domanda, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti al *soggetto proponente*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, tali soggetti sono tenuti a:
 - a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
 - b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
- 12. Nel caso in cui la *PMI* residente nel territorio italiano ovvero la *rete* e i relativi soggetti coproponenti non risultino possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto* ovvero risultino inattivi, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, tali soggetti sono tenuti ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.
- 13. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 9, lettera b), numero 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

Art. 4.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

- 1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita per lo specifico sportello agevolativo all'articolo 3, comma 2, del *decreto* e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.
- 2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nell'apposita sezione "Nuovo bando Macchinari innovativi" del sito internet del *Ministero* e nella *Gazzetta*



Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

- 3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.
- 4. Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziarie residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.
- 5. La graduatoria di cui al comma 4 è formata dal *Ministero*, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del *decreto*, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione "caratteristiche dell'impresa proponente". Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'articolo 5, utilizzando i dati così come esposti dai *soggetti richiedenti* nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato n. 4. Per i programmi di investimento presentati dalle *reti* ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del *decreto*, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti a ciascuno dei soggetti co-proponenti, ponderata in relazione all'ammontare delle spese previste nell'ambito del relativo singolo programma di investimento rispetto a quelle complessivamente previste dalla *rete*. In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

Art. 5.

(Istruttoria delle domande di agevolazioni)

- 1. L'attività istruttoria di cui all'articolo 8 del *decreto* è svolta direttamente dal *Ministero* ed è articolata nelle seguenti fasi:
- *a)* valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato da parte del *soggetto richiedente* secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 5, del *decreto*;
- b) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
- c) valutazione del programma di investimento sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 6, del *decreto*.
- 2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *a*), il *Ministero* accerta la capacità del *soggetto richiedente* di restituire il finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del *decreto*, verificando, sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali, società di persone e *liberi professionisti*, sulla base dei dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi, la seguente relazione:



$$Cflow \ge \frac{Cfa}{n}$$

dove:

- a) "Cflow": indica la somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
- b) "CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del *decreto*, sulla base delle spese individuate dal *soggetto richiedente* nell'ambito della domanda di accesso alle agevolazioni;
- c) "N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal *soggetto richiedente* in sede di domanda di accesso alle agevolazioni. Il predetto finanziamento agevolato deve essere restituito dal *soggetto richiedente*, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, del *decreto*, in un periodo della durata massima di 7 anni.
- 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *b*), il *Ministero*, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente provvedimento, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal *soggetto richiedente*, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal *decreto* relativamente alle tipologie di programma di investimento ammissibili secondo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del *decreto*, nonché, per i programmi presentati dalla *rete*, le condizioni di ammissibilità per tale tipologia di programma sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del *decreto*.
- 4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *c*), il *Ministero* valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche dell'impresa proponente, valutate sulla base dei seguenti indicatori:

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni

Tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, della voce D del Passivo "Totale Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

ii. Copertura degli oneri finanziari

Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari.



I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
 - Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
 - Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

iii. Indipendenza finanziaria

Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Totale Passivo".

iiii. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato

Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto *ii*;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".

b) Qualità della proposta, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

i. Qualità della proposta progettuale

Tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n.1 e/o delle soluzioni tecnologiche di cui all'allegato n. 2 del *decreto* e il totale degli investimenti proposti. La valutazione circa la riconducibilità delle spese di investimento alle suddette tecnologie viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nel piano degli investimenti e della ulteriore documentazione allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni.

ii. Fattibilità tecnica



Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi di spesa e l'importo totale degli investimenti ammessi. A tal fine, per adeguato preventivo di spesa si intende il preventivo dotato delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *f*).

iii. Sostenibilità economica dell'investimento

Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla precedente lettera *a*), punto *ii*;
- il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte del *Ministero* dell'analisi delle spese di investimento presentate dal *soggetto proponente*.
- 5. Ai fini del calcolo degli indicatori, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto richiedente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, trasmessa unitamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali, società di persone e liberi professionisti, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Il Ministero effettua a campione la verifica dei predetti dati acquisendo, a seconda del caso, i bilanci depositati ovvero le dichiarazioni dei redditi presentate da parte delle imprese proponenti.
- 6. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 5, il *Ministero* attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 6, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l'indeterminatezza del risultato dell'indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zerovirgolazerouno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell'indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l'importo degli oneri finanziari di cui al comma 4, lettera *a*), punto *ii*, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo.
- 7. Ai *soggetti richiedenti* che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono dotati del *rating di legalità*, come risultante dall'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il *Ministero* attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 punti.
- 8. La valutazione del programma di investimento, in relazione a quanto previsto al comma 1, lettera *c*), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:



- a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma 6;
- b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.
- 9. Il *Ministero*, nell'ambito dei programmi di investimento presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del *decreto*, procede a verificare il rispetto delle condizioni previste in capo alla *rete* nonché ad effettuare le valutazioni di cui al comma 1 con riferimento a ciascun soggetto coproponente e al relativo singolo programma di investimento. Nel caso in cui le verifiche riferite ad alcuni co-proponenti si concludano con esito negativo, il *Ministero* adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni nei confronti dei co-proponenti valutati positivamente a condizione che i relativi programmi di investimento risultino inquadrabili nell'ambito della strategia della *rete* e che le spese complessivamente ammissibili non siano inferiori alla soglia minima di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), del decreto.
- 10. Per i programmi di investimento per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 6, del decreto, provvede ad adottare i relativi provvedimenti di concessione delle agevolazioni, nei quali sono indicate le agevolazioni concesse a ciascun soggetto beneficiario nel limite del proprio programma di investimento, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, del decreto e determinate nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) stabilite, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. A tal fine, il Ministero procede a quantificare l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) relativo alle agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 7. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è trasmesso al singolo soggetto beneficiario nel caso dei programmi presentati in forma autonoma ovvero esclusivamente alla rete nel caso di investimenti presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto.
- 11. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 e, eventualmente, al comma 9, abbiano esito negativo, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

(Disposizioni di carattere generale sulle modalità di presentazione delle domande di erogazione)

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate secondo la tempistica indicata all'articolo 9, commi 3 e 4, del *decreto*, avvalendosi delle procedure indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'*Agenzia* www.invitalia.it. Nel caso dei programmi di investimento ai sensi dell'articolo 1'articolo 4, comma 3 del *decreto*, la richiesta di erogazione è presentata dalla *rete* e fa riferimento alle quote di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato spettanti a ciascun soggetto co-proponente, determinate in



proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento realizzato da ciascuno di essi.

- 2. Le agevolazioni sono erogate dall'*Agenzia* a seguito della presentazione di richieste avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Nel caso dei programmi di investimento presentati dalla *rete*, la predetta percentuale fa riferimento all'importo complessivo degli investimenti ammessi e le richieste possono riguardare gli stati di avanzamento lavori realizzati anche da più soggetti co-proponenti. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell'allegato n. 8.
- 3. Le agevolazioni sono erogate sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, secondo quanto indicato all'articolo 7.
- 4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato, secondo quanto indicato all'articolo 8. Tale modalità di erogazione è regolata dall'apposita convenzione stipulata tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in cui è disciplinato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, da parte dell'Agenzia, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico.
- 5. La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale il *soggetto beneficiario* indica il conto corrente utilizzato. Ai fini della semplificazione dell'iter di erogazione delle agevolazioni, nel caso dei programmi di investimento presentati dalla *rete*, tutti i soggetti co-proponenti sono tenuti a scegliere la medesima modalità di erogazione.
- 7. I *soggetti beneficiari* possono avviare i programmi di investimento solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, fermo restando che, nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato*, i pagamenti possono essere effettuati, secondo le modalità indicate all'articolo 8, solo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione.
 - 8. L'Agenzia, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:
- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata in relazione alla modalità di erogazione prescelta;



- b) verificare la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la Visura Deggendorf, se il *soggetto beneficiario* rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 9;
- d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
- e) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente indicato dal *soggetto beneficiario* in relazione alla modalità di erogazione prescelta.
- 9. Successivamente all'erogazione delle singole quote di agevolazione, il *soggetto beneficiario* è tenuto a inviare all'*Agenzia* l'attestazione bancaria dell'avvenuto accredito delle singole quote di agevolazione.
- 10. In ciascuna delle richieste di erogazione, il *soggetto beneficiario* è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all'articolo 3, comma 3, lettera *d*).
- 11. L'Agenzia, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva del *soggetto beneficiario*, provvede all'erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
- 12. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva di cui all'articolo 7, comma 5, del *decreto*, l'*Agenzia* trasmette al *Ministero*, successivamente alla presentazione dell'ultima richiesta di erogazione, una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento agevolato.

Art. 7.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate)

- 1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 3, le spese oggetto del programma di investimento devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del *decreto*, tramite l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato al programma agevolato.
- 2. La richiesta di erogazione viene presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'*Agenzia* www.invitalia.it, unitamente alla seguente documentazione:



- a) titoli di spesa (fatture d'acquisto);
- b) attestazione di pagamento ed estratto del conto corrente utilizzato relativo al periodo di riferimento;
- c) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, relativo allo stato d'avanzamento oggetto della richiesta;
- *d)* dichiarazione liberatoria del fornitore, attestante anche il requisito "nuovo di fabbrica", per i beni oggetto della richiesta di erogazione;
- *e)* autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie in riferimento a quanto disposto all'articolo 6, comma 10.
- 3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
 - a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
- b) dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.
- 4. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l'*Agenzia* provvede a effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 8, ed erogare l'agevolazione sul conto corrente bancario prescelto dal beneficiario per la realizzazione del programma di investimento. Il predetto termine viene interrotto nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, decorrendo nuovamente per intero a partire dalla data di ricezione da parte dell'*Agenzia* della documentazione richiesta.. L'erogazione del contributo in conto impianti non può superare nel corso di realizzazione del programma di investimento il 90 per cento del totale del contributo concesso. Il restante 10 per cento è erogato dall'*Agenzia* solo successivamente all'adozione da parte del *Ministero* del provvedimento di concessione definitiva di cui all'articolo 7, comma 5, del *decreto*.

Art. 8.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate)

- 1. Ai fini dell'utilizzo della modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 4, il *soggetto beneficiario* può aprire il *conto corrente vincolato* presso una delle banche convenzionate di cui all'elenco riportato nei siti del *Ministero* (www.mise.gov.it), dell'ABI (www.abi.it) e dell'*Agenzia* (www.invitalia.it), conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. Il *soggetto beneficiario*, inoltre, assicura la disponibilità, sul medesimo conto, delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.
- 2. Nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato* di cui al comma 1, la richiesta di erogazione è presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'*Agenzia* www.invitalia.it, unitamente alla seguente documentazione:



- a) estratto conto che attesti la presenza sul *conto corrente vincolato* di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 25 per cento del costo dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione (come risultante dai relativi titoli di spesa) e dell'IVA dovuta per i beni stessi;
 - b) titoli di spesa (fatture d'acquisto);
- c) elenco dei fornitori con indicazione dei conti correnti e degli importi da pagare in relazione alla specifica richiesta di erogazione;
- d) indicazione (codice IBAN) di un conto corrente del *soggetto beneficiario*, diverso dal *conto corrente vincolato*, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già versate dal beneficiario nel *conto corrente vincolato*, qualora parte delle fatture dovessero risultare, a seguito delle verifiche dell'*Agenzia*, in tutto o in parte non ammissibili;
- e) dichiarazioni dei fornitori dei beni agevolati attestanti, con riferimento ai beni oggetto della richiesta di erogazione, il requisito "nuovo di fabbrica";
- f) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie, in riferimento a quanto disposto all'articolo 6, comma 10.
- 3. Con riferimento alla documentazione di cui al comma 2, lettera *a*), si specifica che, qualora il *soggetto beneficiario* faccia ricorso, a copertura della quota parte di propria competenza, a un finanziamento bancario concesso dalla banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato*, il beneficiario stesso può presentare, in luogo dell'estratto conto, copia della delibera bancaria attestante la concessione del finanziamento. La banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato* ha l'obbligo, in questo caso, di procedere all'erogazione del predetto finanziamento sul medesimo conto entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere di cui al comma 5, lettera *b*).
- 4. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
 - a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
- b) dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione. Tenuto conto della tempistica di installazione dei beni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), del decreto, il soggetto beneficiario aggiorna eventualmente la dichiarazione relativa all'identificazione dei beni nell'ambito della procedura di cui al comma 7 in relazione alle immobilizzazioni che, con riferimento ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione, non risultano installati alla data della predetta richiesta.
 - 5. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l'Agenzia provvede a:
- *a)* effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 8, ed erogare l'agevolazione sul *conto corrente vincolato* del beneficiario;



- b) comunicare il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
- 1) riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;
 - 2) codice IBAN dei fornitori;
- 3) nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, codice IBAN del beneficiario con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza del beneficiario già versate sul *conto corrente vincolato* a valere su fatture risultate, a seguito dei controlli dell'*Agenzia*, in tutto o in parte non ammissibili.

Il predetto termine di 30 giorni viene interrotto nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, decorrendo nuovamente per intero a partire dalla data di ricevimento della documentazione richiesta dall'*Agenzia*.

- 6. In caso di irregolarità contributiva, l'*Agenzia* provvede a comunicare l'irregolarità al *soggetto beneficiario* che deve provvedere a versare l'intera somma dovuta sul *conto corrente vincolato* e a inviare all'*Agenzia* la dimostrazione del versamento effettuato. L'*Agenzia*, ricevuta tale comunicazione, provvede ad inviare il nulla-osta di cui al comma 5, lettera *b*), e ad attivare l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 6, comma 11.
- 7. A conclusione del programma di investimento, deve essere presentata, entro 90 giorni dal pagamento a saldo dei titoli di spesa riferibili all'ultima richiesta di erogazione e pena la revoca delle agevolazioni, la seguente documentazione:
- a) l'estratto del *conto corrente vincolato* relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota di agevolazioni;
- b) copia della richiesta, inoltrata alla banca convenzionata, di chiusura del *conto corrente vincolato* e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento;
- c) esclusivamente nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta, dichiarazione aggiornata relativa alla identificazione dei beni oggetto di agevolazione di cui al comma 4, lettera b).
- 8. La banca convenzionata procede alla chiusura del *conto corrente vincolato* e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell'*Agenzia* attestante l'avvenuto completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del programma d'investimento.

Art. 9.

(Indicazioni operative in relazione alle variazioni)



- 1. Nel caso di variazioni del *soggetto beneficiario* a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:
- a) il nuovo soggetto o, in caso di programmi di investimento di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto, la rete, provvede a comunicare tempestivamente all'Agenzia la variazione intervenuta, inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui il nuovo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nei casi in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute;
- b) l'Agenzia verifica, con riferimento al nuovo soggetto la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste all'articolo 4 e all'articolo 5 del decreto, ivi inclusi i requisiti dimensionali, nonchè il rispetto del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto, relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato. A tal fine, la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all'allegato 1 del regolamento GBER e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con riferimento alla data di richiesta di subentro;
- c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d'azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 6, del *decreto*, l'*Agenzia* accerta che l'oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;
- d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario.
- 2. Le variazioni di cui al comma 1 che si verifichino nel periodo intercorrente tra l'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione all'Agenzia. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il soggetto beneficiario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni, la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa.
- 3. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato e agli obiettivi del programma.
- 4. Le variazioni attinenti il mero cambiamento del fornitore individuato nella domanda, così come le variazioni che riguardino la sostituzione dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni con altri aventi le medesime caratteristiche



tecnico-produttive o caratteristiche più performanti, non devono essere preventivamente comunicate all'*Agenzia*, che procede alla valutazione di tali modifiche nell'ambito dell'esame dei SAL.

- 5. Le variazioni dei beni di investimento, diverse da quelle di cui al comma 4, qualora superino il 30 percento dell'investimento ammesso, devono essere tempestivamente comunicate all'*Agenzia* che, svolti gli opportuni accertamenti, comunica gli esiti degli stessi al *Ministero* per i conseguenti adempimenti. Resta fermo che l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione. Nei casi in cui le predette variazioni non superino il 30 percento dell'investimento ammesso si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del *decreto*.
- 6. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento, che determinino il superamento del termine di 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 6, lettera e), del decreto, sono oggetto di richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa all'Agenzia entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 12 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi. L'Agenzia, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al Ministero per i conseguenti adempimenti.
- 7. Ai fini del rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, lettera *f*), del *decreto*, il *soggetto beneficiario* è tenuto a comunicare all'*Agenzia* la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.
- 8. Nell'ambito dei programmi di investimento presentati dalle *reti*, i eventuali variazioni in conseguenza di rinunce o revoche delle agevolazioni sono valutate esclusivamente nell'ambito dei singoli programmi di investimento cui sono riferite, fatta salva la possibilità, per l'*Agenzia*, di verificare che i programmi di investimento non oggetto di variazione risultino comunque inquadrabili nell'ambito della strategia della rete.

Art. 10.

(Ulteriori adempimenti derivanti dal cofinanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR)

- 1. I programmi di investimento agevolati nell'ambito del *decreto* sono cofinanziabili nell'ambito del *PON*. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del *decreto*, i soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) provvedere al completamento del programma di investimento presentato e agevolato;
- b) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al *Regolamento (UE) 1303/2013*, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 menzionato in premessa, anche avvalendosi delle apposite linee guida disponibili al seguente link: http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee guida beneficiario/PONIC;
- c) attuare il progetto nel rispetto delle normative dell'Unione europea, delle normative nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari



opportunità e non discriminazione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del *Regolamento* (UE) 1303/2013;

- d) assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 71 del *Regolamento (UE) 1303/2013* in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
- e) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento, riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al PON, come indicato all'articolo 6, comma 6;
- f) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma di investimento agevolato, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo;
- h) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento. Il *Ministero* può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 140 del *Regolamento (UE) 1303/2013*, dandone comunicazione al *soggetto beneficiario*. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
- i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- *l)* corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- *m)* garantire il rispetto delle direttive operative stabilite dal *Ministero*, con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017, per i soggetti beneficiari degli interventi del *PON*.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

- 1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'<u>allegato n. 9</u> è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.
- 2. Le comunicazioni inerenti il procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal *Ministero* e dall'*Agenzia* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento



delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei *soggetti proponenti*.

IL DIRETTORE GENERALE Laura Aria

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche